

Bruxelles, 20 giugno 2016
(OR. en)

9775/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0103 (NLE)**

**VISA 183
COASI 109**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
----------	---

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra
l'Unione europea
e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione
dal visto per soggiorni di breve durata**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ Approvazione espressa il [...].

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ("accordo") con la Repubblica delle Isole Marshall.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2016/... del Consiglio^{1*}, l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal ...^{**}.
- (3) L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione europea deve essere rappresentata in seno al comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

¹ Decisione (UE) 2016/... del Consiglio del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall (GU L ...).

* GU: inserire numero, data e riferimenti GU della decisione di cui al doc. st9771/16 e completare di conseguenza la nota a piè pagina.

** GU: inserire la data successiva a quella della firma dell'accordo come indicato nella decisione di cui al doc. st9771/16.

- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
- (6) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

² Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo¹.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
